

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 agosto 1988, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	11,21	137,29
0712 90 19	11,21	137,29
1001 10 10	21,88	165,60 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 10 90	21,88	165,60 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 90 91	0,00	126,70
1001 90 99	0,00	126,70
1002 00 00	26,32	100,52 ⁽⁴⁾
1003 00 10	19,98	103,37
1003 00 90	19,98	103,37
1004 00 10	76,92	45,98
1004 00 90	76,92	45,98
1005 10 90	11,21	137,29 ⁽³⁾ ⁽¹⁾
1005 90 00	11,21	137,29 ⁽³⁾ ⁽¹⁾
1007 00 90	34,79	147,20 ⁽³⁾
1008 10 00	19,98	24,60
1008 20 00	19,98	58,96 ⁽³⁾
1008 30 00	19,98	0,00 ⁽³⁾
1008 90 10	(⁷)	(⁷)
1008 90 90	19,98	0,00
1101 00 00	10,53	190,55
1102 10 00	50,02	153,90
1103 11 10	46,98	269,74
1103 11 90	11,55	205,62

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto della sottovoce 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.